

dott. giuseppe guida
dott.ssa maria clotilde cermisoni

commercialisti - revisori contabili

Spettabile CLIENTELA

LORO SEDI

Varese, 11 gennaio 2019

Come noto dal primo gennaio 2019 è diventata obbligatoria la fatturazione elettronica anche nei rapporti commerciali tra soggetti privati. Di seguito ulteriori novità e chiarimenti in merito alla nuova normativa.

IMPOSTA DI BOLLO

E' stato pubblicato nella **G.U. del 7 gennaio**, il decreto ministeriale firmato lo scorso 28 dicembre con il quale viene modificata la normativa per l'assolvimento dell'**imposta di bollo** (oggetto di una nostra precedente circolare - 21 dicembre - che si deve quindi ritenere superata).

La norma fissa una **periodicità trimestrale** per il pagamento del bollo relativo alle fatture elettroniche. Il versamento deve essere effettuato entro il **giorno 20 del mese successivo al trimestre solare**. L'ammontare del tributo, calcolato sulla base delle indicazioni riportate nelle fatture emesse, verrà **comunicato dall'Agenzia delle entrate** nell'apposita area del portale "Fatture e Corrispettivi".

DETRAZIONE IVA


Ricordiamo che ai fini della **detrazione IVA** da parte del cessionario/committente, è **essenziale essere in possesso di una valida fattura di acquisto**. Può accadere che il cedente/prestatore emetta la fattura elettronica successivamente al momento di effettuazione dell'operazione. In tal caso il diritto alla detrazione IVA sarà connesso alla data di emissione della fattura elettronica e non alla data di effettuazione dell'operazione.

FATTURA DIFFERITA

L'Agenzia delle entrate ha confermato la possibilità di **emettere fattura differita anche in modalità elettronica**. Vale a dire che, se la cessione di beni è attestata da un **documento di trasporto** che rechi l'indicazione **i)** del numero e della data del documento, **ii)** della data del trasferimento dei beni, **iii)** della descrizione della natura, qualità e quantità dei beni ceduti, **iv)** dei dati identificativi dell'eventuale vettore incaricato del trasporto dei beni, **la fattura elettronica può essere emessa entro il quindicesimo giorno del mese successivo alla consegna** (quindi con le regole vigenti prima dell'entrata in vigore della fatturazione elettronica).

La possibilità di emissione della **fattura elettronica differita** viene riconosciuta anche nell'ambito delle **prestazioni di servizi**, quando i servizi commissionati siano individuabili in **documento idoneo**, recante il dettaglio delle operazioni effettuate.

Restiamo sempre a disposizione per tutti i chiarimenti necessari e con l'occasione auguriamo un felice anno nuovo.


(Giuseppe Guida)